



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE | Presidente |
| - Cons. Paolo PELUFFO               | Componente |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI        | Componente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI       | Relatore   |
| - 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI       | Componente |
| - 1°Ref. Laura D'AMBROSIO           | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 6 aprile 2011 il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 30 marzo 2011 prot. n. 5555/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Arezzo, con cui l'ente chiede se sia legittima la cumulabilità per un medesimo soggetto dell'indennità di funzione quale componente del consiglio di amministrazione dell'ATO Toscana Sud e dei gettoni di presenza in qualità di consigliere comunale dell'ente richiedente alla luce della normativa attualmente in vigore (abrogazione dell'art. 82, comma 6 TUEL che ne disponeva la possibilità)

e della giurisprudenza contabile e amministrativa in materia che assumono posizioni configgenti tra loro sull'argomento.

## CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta è, pertanto, da ritenersi ammissibile, in considerazione dei riflessi di natura contabile presentati.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito del quesito, premesso opportunamente che qualunque scelta attinente l'attività gestionale dell'Ente spetta esclusivamente agli organi ai quali è stata affidata l'amministrazione comunale, l'analisi della normativa in materia prende spunto dall'art. 82, comma 6, del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), che nel testo previgente anteriormente alla sua abrogazione prevedeva che *"Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona"*. Tale norma è stata abrogata dall'articolo 2, comma 25, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

L'abrogazione del predetto comma è stata interpretata da questa Sezione (deliberazione n. 19/08) e da altre sezioni della Corte dei conti (Lombardia n. 12/2008, Veneto n. 11/2008, Liguria n. 15/2009, Sezione delle autonomie n. 4/SEZAUT/2010/QMIG) come

generatrice di uno specifico divieto di cumulare gli emolumenti dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi.

Questa Sezione non può che ribadire, in accordo con l'interpretazione comune rappresentata dall'Istituto, che, pur in assenza di un esplicito divieto sancito dalla legge, non è possibile cumulare l'indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza per la partecipazione ad organi di altro ente, sul presupposto che *"se non è applicabile una disposizione abrogata (art. 82 comma 6 TUEL), a fortiori non può ritenersi applicabile una norma ricavata aliunde per via interpretativa, che avesse lo stesso contenuto"*. Come sottolineato nella deliberazione n. 19/2008 citata, *"se era stato necessario introdurre un'apposita disposizione (comma 6 citato) per consentire il cumulo di detti emolumenti, è ragionevole pensare che tale autorizzazione non era ricavabile in via analogica o da principi generali dell'ordinamento, che anzi già in passato, e a maggior ragione dopo la finanziaria 2008, sembrano condurre nella direzione opposta; dunque, tale norma non può aver resistito all'abrogazione espressa della disposizione medesima"*.

La Sezione è a conoscenza dell'esistenza di posizioni interpretative opposte e favorevoli al diritto al cumulo in capo allo stesso soggetto dell'indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza eventualmente percepito in altro ente, come argomentato "a contrario" dalla giurisprudenza amministrativa in materia che fa leva sull'inesistenza di una norma che espressamente formuli un divieto di cumulo e dalla formulazione del comma 7 del già menzionato art. 82 del TUEL, che vieta il cumulo in analisi solo allorché il Sindaco sia anche consigliere o assessore "nel medesimo ente" (Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, 12 febbraio 2009, n. 219; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, 9 dicembre 2009, n. 3464; Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione I, 2 dicembre 2010, n. 4377).

Pur nel rispetto di tali autorevoli interpretazioni, la Sezione ribadisce la posizione già espressa in passato sottolineando, inoltre, a chiusura della esposizione prospettata, che di recente il legislatore ha introdotto nella materia in argomento un espresso, categorico e generalizzato divieto di cumulo di emolumenti in capo a soggetti eletti o nominati in organi appartenenti a diversi livelli di governo. Trattasi dell'art. 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che prevede chiaramente che *"Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta"*.

Questa norma esprime un divieto estendibile al caso prospettato che, in considerazione dell'ampiezza della formula letterale adottata, non appare lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni favorevoli a ravvisare la sussistenza del diritto al cumulo tra più emolumenti percepiti in enti diversi. In tal senso si è espressa altra sezione della Corte dei conti (Campania deliberazione n. 174 del 22 febbraio 11) intervenuta dopo l'emanazione della norma di cui alla legge 122/2010.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 5555/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2011

Il Presidente  
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore  
f.to Cons. Graziella De CASTELLI

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Pier Domenico BORRELLO